DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2009

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d'America

(2009/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base») [1], in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura del procedimento

(1) Il 23 luglio 2008, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] («avviso di aperture»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso originario degli Stati Uniti d'America («USA»), di norma classificato al codice NC ex 2805 11 00 («il prodotto in esame»).

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia depositata il 10 giugno 2008 dall'unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA SAS) («il denunciante»).

(3) Il 23 luglio 2008 la Commissione ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni del prodotto simile originario degli Stati Uniti [3]. L'inchiesta si è conclusa con l'adozione della decisione 2009/452/CE della Commissione [4].

1.2. Parti interessate e visite di verifica

(4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, l'unico produttore esportatore noto degli Stati Uniti, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti degli Stati Uniti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte dai rappresentanti degli USA, dall'unico produttore esportatore degli USA («il produttore esportatore che ha collaborato»), dal denunziante e da tre utilizzatori comunitari.

(6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

produttore comunitario:

— Métaux Spéciaux (MSSA SAS), Saint-Marcel, Francia

produttore esportatore statunitense:

— E.I. DuPont De Nemours and Company, Wilmington, Delaware

operatore commerciale collegato in Svizzera:

— DuPont De Nemours International SA, Ginevra

utilizzatori comunitari:

— Rohm and Haas Europe Sàrl, Morges, Svizzera

— Evonik Degussa GmbH, Frankfurt, Germania

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(7) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2007 e il 30 giugno 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(8) Con lettera del 1º aprile 2009 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante sono state le mutate circostanze ad aver determinato il ritiro della denuncia.

(9) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
[2] GU C 186 del 23.7.2008, pag. 32.
[3] GU C 186 del 23.7.2008, pag. 35.
[4] Cfr. pagina 74 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Tuttavia, non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

(11) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di sodio sfuso, originario degli USA, debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping.

DECIDE:

Articolo unico

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di sodio sfuso, classificato al codice NC ex 2805 11 00, originario degli Stati Uniti d'America, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2009.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione